

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 326/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2011/2012 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2011 della Commissione, del 16 maggio 2011, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce una ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 per tutti gli Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei singoli produttori fra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.
- (4) Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri nell'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n.

1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾, sono state aumentate dell'1 % a decorrere dal 1° aprile 2011, tranne per l'Italia, la cui quota era già stata aumentata del 5 % dal 1° aprile 2009. Tutti gli Stati membri, tranne l'Italia, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della loro quota supplementare tra consegne e vendite dirette.

- (5) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012.
- (6) Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 del 17.5.2011, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Stati membri	Consegne (t)	Vendite dirette (t)
Belgio	3 490 842,018	40 296,998
Bulgaria	957 790,177	71 047,796
Repubblica ceca	2 861 138,931	16 171,977
Danimarca	4 752 211,900	174,604
Germania	29 630 671,304	90 854,772
Estonia	672 069,563	7 203,106
Irlanda	5 668 140,684	2 305,582
Grecia	861 075,872	1 207,000
Spagna	6 362 294,270	66 051,426
Francia	25 496 618,465	354 995,374
Italia	10 967 026,636	321 516,230
Cipro	151 790,553	801,146
Lettonia	747 127,365	18 613,933
Lituania	1 716 083,974	75 543,299
Lussemburgo	286 485,893	500,000
Ungheria	1 947 083,970	144 284,054
Malta	51 177,070	0,000
Paesi Bassi	11 737 724,915	75 325,428
Austria	2 846 561,156	87 198,758
Polonia	9 702 182,671	155 475,456
Portogallo ⁽¹⁾	2 039 660,805	8 084,069
Romania	1 515 028,445	1 697 594,315
Slovenia	585 410,695	20 582,227
Slovacchia	1 055 742,726	38 028,690
Finlandia ⁽²⁾	2 563 117,735	5 105,650
Svezia	3 518 813,075	4 400,000
Regno Unito	15 436 313,929	147 162,755

⁽¹⁾ Esclusa Madera.

⁽²⁾ La quota nazionale finlandese di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell'allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell'aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.